

Norme & Tributi

Fondi pensione, rendite a durata definita al 15-9%

Circolare Assogestioni

Dal 1° gennaio plafond di deducibilità portato a 5.300 euro

Per i lavoratori di prima occupazione recupero della deducibilità non fruita

Marco Piazza

L'innalzamento del limite di deducibilità dei contributi destinati ai fondi pensione da 5.164,57 a 5.300 euro si applica dal 1° gennaio 2026. È uno dei chiarimenti forniti da Assogestioni nella circolare n. 15 dell'11 marzo 2026, dedicata alle novità regolamentari e fiscali introdotte dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026) per la previdenza complementare (si veda Il Sole 24 Ore del 7 gennaio 2026).

Circa la decorrenza del nuovo limite di deducibilità, il periodo inserito nell'articolo 8, comma 4, del Dlgs 252/2005 - che stabilisce espressamente l'innalzamento del limite di deducibilità a partire dal periodo d'imposta 2026 - prevale sulla disposizione generale della Legge di Bilancio, che prevede l'entrata in vigore delle nuove norme dal 1° luglio 2026. Questa interpretazione, osserva l'Associazione, è coerente con il principio di unitarietà del periodo d'imposta.

Sempre in merito agli aspetti fiscali collegati alla riforma, vengono analizzate le modifiche di co-

ordinamento con il regime di favore previsto dall'articolo 8, comma 6, del Dlgs 252/2005 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Tali soggetti, se nei primi cinque anni di partecipazione ai fondi pensione hanno effettuato versamenti inferiori al limite di deducibilità, possono recuperare la quota non utilizzata nei successivi venti anni mediante la deduzione di contributi superiori al limite ordinario, entro un tetto annuale prestabilito, pari alla metà del plafond ordinario. La legge di bilancio interviene su tale disposizione per adeguarla al nuovo limite di deducibilità dei contributi.

In assenza di un regime transitorio, le modifiche si applicano anche ai lavoratori di prima occupazione già iscritti al 1° gennaio 2026. Pertanto, dal 1° gennaio 2026 tali lavoratori, possono utilizzare, a partire dal termine del quinquennio di partecipazione alla previdenza complementare, il plafond di extra-deducibilità entro il nuovo limite di 2.650 euro l'anno, per un totale annuo complessivamente deducibile di 7.950 euro.

La circolare fornisce, inoltre, al-

cuni chiarimenti sul regime fiscale delle nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia - vale a dire la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l'erogazione frazionata - con riguardo ai lavoratori che risultavano già iscritti ai fondi pensione al 1° gennaio 2007.

In particolare, per la rendita a durata definita e per i prelievi la legge di Bilancio rinvia alla disciplina fiscale delle prestazioni in capitale. Sulla parte imponibile il fondo pensione erogante applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta in funzione dell'anzianità di partecipazione fino a un minimo del 9 per cento. Anche le prestazioni erogate in forma frazionata seguono le regole di tassazione delle prestazioni in capitale; tuttavia, in questo caso, l'aliquota della ritenuta è fissata al 20%, con una riduzione dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione e con un limite massimo di riduzione del 5 per cento.

Secondo l'associazione anche alle nuove prestazioni dovrebbe applicarsi il regime transitorio previsto dal Dlgs 252/2005 per le prestazioni in capitale. Pertanto, per i soggetti già iscritti ai fondi pensione al 1° gennaio 2007, il regime di tassazione previsto dalla legge di Bilancio dovrebbe riguardare solo le prestazioni riferibili ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni riferibili agli importi maturati precedentemente permane il regime di tassazione pro tempore vigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le nuove prestazioni tassazione pro rata in base al tempo in cui sono maturati i montanti

Trust estero, interposizione anche con una struttura discrezionale

Interpello

La conseguenza è l'imputazione dei redditi alla beneficiaria

Angelo Busani

Trust estero considerato interposto anche in presenza di un assetto formalmente discrezionale e con trustee indipendente: è quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 81 del 18 marzo 2026.

Il caso riguarda un trust istituito secondo la legge del Delaware, con beneficiaria primaria una persona fisica non residente intenzionata a trasferire la residenza fiscale in Italia dal 2026. Il trust, qualificato co-

me "complex trust" nell'ordinamento statunitense e soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti, è gestito da un trustee societario indipendente ed è caratterizzato dalla previsione di distribuzioni interamenti discrezionali. L'istante ha sostenuto la natura non interposta del trust, valorizzando l'irrevocabilità, l'assenza di poteri diretti sulla gestione e la discrezionalità del trustee nelle distribuzioni.

L'Agenzia richiama la sua consolidata prassi in materia, secondo cui la rilevanza fiscale del trust presuppone un effettivo spossessamento del disponente e l'autonomia gestionale del trustee. In presenza di un potere, anche solo potenziale o mediato, di influenza da parte del disponente o del beneficiario, il trust è considerato interposto, con imputazione dei redditi direttamente al beneficiario.

Nel caso esaminato, l'atto istitutivo attribuisce alla beneficiaria un potere significativo di incidere sulla destinazione finale dei beni, esercitabile anche mediante strumenti quali il testamento o altri atti dispositivi. Tale facoltà, secondo l'Amministrazione, si traduce in una capacità di condizionare l'operato del trustee, compromettendone l'effettiva autonomia. Da ciò la qualificazione del trust come interposto, con conseguente imputazione dei redditi alla beneficiaria a partire dal periodo d'imposta in cui acquisirà la residenza fiscale in Italia. Ne derivano gli obblighi dichiarativi sui redditi prodotti dal trust, nonché quelli di monitoraggio fiscale e di versamento delle imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe) in relazione agli asset detenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLARE DELLE DOGANE E MONOPOLI: DAL 1° APRILE LA CAUZIONE DEL 15%

Bollette del gas in chiaro con i dati di vendita e le accise

Accise gas Naturale: la circolare Adm (agenzia Dogane e Monopoli) delinea il nuovo corso tra tracciabilità e semplificazione che passa per una preliminare verifica dell'affidabilità fiscale del soggetto.

Tra requisiti rigorosi per le imprese, e la tutela del principio di effettività nell'uso promiscuo, il settore del gas naturale segna una svolta normativa organica. Con la Circolare n. 8/2026, l'Agenzia ha illustrato le disposizioni attuative del decreto Ministeriale 29 dicembre 2025, definendo un quadro sistematico di adempimenti che incide profondamente sull'operatività di imprese e consumatori. Il provvedimento non altera i presupposti dell'impo-

sizione, ma declina in modo puntuale le modalità di applicazione delle accise per garantire maggiore trasparenza e controllo. Per i venditori e gli autoconsumatori, il primo scoglio riguarda l'autorizzazione. Adm chiarisce che la sede legale denunciata non può ridursi a un mero recapito postale: deve possedere requisiti tecnico-operativi reali per consentire l'effettiva vigilanza. Sotto il profilo soggettivo, l'affidabilità fiscale del legale rappresentante è ora un presupposto vincolante; eventuali carenze in tal senso o l'assenza di requisiti di onorabilità (come condanne per reati tributari o finanziari) determina-

no il diniego o la revoca del provvedimento. Sul piano finanziario, i soggetti obbligati devono prestare una cauzione pari al 15% dell'imposta annua dovuta. È previsto un monitoraggio costante: a partire dal 1° aprile 2026, la cauzione andrà adeguata alla media dell'accisa dovuta nel trimestre precedente.

**Gaetana Rota
Benedetto Santacroce**

NT+FISCO
L'articolo integrale è su **ntplusfisco.ilssole24ore.com**



NT+FISCO

Sentenza

Sismabonus, la data di richiesta del contributo fa da spartiacque. Niente proroga nel 2026 del super sisma

bonus e del super ecobonus per le istanze prima del 30 marzo 2024.

di **Luca De Stefani**

La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

Ricercatori, eventi rilevanti per la proroga dell'opzione

Agevolazioni

Ogni figlio comporta un nuovo versamento per estendere il regime

Valentino Tamburro

L'opzione per la proroga del regime dei docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d'imposta 2020 deve essere esercitata - mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% o del 5% - in occasione di ciascun evento rilevante, quale ad esempio la nascita di un figlio. In linea generale, quindi, ogni figlio comporta un nuovo versamento per accedere all'ulteriore estensione del regime. Fa eccezione il caso in cui il figlio successivo nasca prima della scadenza del termine del 30 giugno entro cui deve essere versata l'imposta relativa alla proroga già spettante: in tal caso, l'estensione può essere "accorpata", evitando duplicazioni di costo. È questo il principale chiarimento contenuto nella risposta interpretativa n. 80/2026 del 18 marzo 2026. L'agenzia delle Entrate ha risolto il dubbio interpretativo sollevato dal professore universitario, dopo essere stato presidente all'estero, ha beneficiato per il periodo 2019-2022 del regime agevolato a favore

Il beneficio consiste nella detassazione del 90% della retribuzione del docente

dei docenti e ricercatori disciplinato dall'articolo 44 del Dl 78/2010. A tal proposito è bene ricordare che l'agevolazione in questione, che consiste nella detassazione del 90% della retribuzione del docente o ricercatore, a differenza di quanto avvenuto nel caso del regime degli impatriati, non ha subito alcuna modifica a seguito della recente riforma tributaria. Nel caso di specie, dopo aver beneficiato del regime in questione per il periodo ordinario, il contribuente istante ha esercitato nel mese di aprile 2023 l'opzione per la proroga per estendere il regime ad otto anni complessivi, versando l'imposta sostitutiva entro la scadenza del 30 giugno 2023, in presenza di un figlio minore nato nel 2018. Nel corso del 2023 è poi nata una seconda figlia, ma successivamente al termine del 30 giugno.

Il contribuente riteneva che il pagamento già effettuato fosse sufficiente per accedere direttamente all'estensione più lunga (pari a undici periodi d'imposta complessivi), sostenendo che il requisito della presenza di due figli dovesse essere verificato con riferimento all'intero periodo d'imposta in cui si verifica la nascita e non al momento del versamento dell'imposta sostitutiva.

L'agenzia delle Entrate ha invece chiarito che il requisito deve essere posseduto al momento dell'esercizio dell'opzione, che coincide con il versamento entro il 30 giugno. In particolare, la presenza di uno o più figli deve sussistere proprio a tale data.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente aveva un solo figlio al 30 giugno 2023 e può accedere esclusivamente alla prima estensione del regime, restando necessario un nuovo versamento per beneficiare dell'ulteriore proroga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La commissione Aidc

Componenti

Andrea Vasapolli (Presidente), Fabio Landuzzi (Vice presidente), Filippo Jacobacci (Segretario), Marco Cramarossa, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Nicola Galleani D'Agliano, Francesco Gerla, Melchior Gromis Di Trana, Riccardo Michelutti, Paolo Ludovici, Luca Nobile, Paola Piantodosi, Massimiliano Sironi, Stefano Trettel, Giovanni Valcarengi, Norberto Villa, Sabrina Lombardo (Consigliere AIDC).

Esperti

Marco Allena, Alberto Arrigoni, Andrea Ballancin, Giuseppe Bernoni, Giulio Boselli, Nino Clerici, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Annalisa Donesana, Maurizio Logozzo, Giuseppe Marini, Guido Marzorati, Luca Miele, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Dario Stevanato, Duilio Liburdi (Presidente AIDC - Sezione di Milano).

Conferimento azienda, le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni

Norma di comportamento

La norma prevede un principio di continuità temporale

**Gianluca Cristofori
Fabio Landuzzi**

Periodo di possesso delle partecipazioni ricevute per conferimento di azienda. Nel conferimento di azienda, o di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 176, co. 4, del Tuir, le partecipazioni ricevute dal conferente «si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita». La norma prevede, quindi, un principio di continuità temporale, statuendo, per finzione giuridica, una precisa coincidenza tra il periodo di titolarità del bene di primo grado (l'azienda conferita) e quello del bene di secondo grado (la partecipazione attribuita al conferente). Per esplicita volontà del legislatore, la stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente è pertanto assunta tenendo conto anche del lasso temporale in cui si è protratta la titolarità dell'azienda conferita. In tal senso, il bene rispetto al quale va misurato il periodo di tempo in cui si è protratta la relativa titolarità in capo al conferente non può che essere rappresentato dall'oggetto del conferimento, corrispondente perciò all'azienda (o al ramo di azienda). Un bene complesso, quindi, che va assunto nella sua accezione civilistica (articolo 2555, c.c.) e, soprattutto, in termini unitari, non potendo al contrario assumere alcuna rilevanza il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono.

Dovrebbe essere questa, pertanto, la chiave interpretativa dell'articolo 176, co. 4, del Tuir, peraltro pienamente coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 86, del Tuir, ove si statuisce, in particolare, un chiaro principio di determinazione unitaria della plusvalenza in caso di cessione di azienda. Ne dovrebbe derivare che, se unitaria dev'essere la determinazione della plusvalenza relativa al bene di primo grado (l'azienda), altrettanto dovrebbe registrarsi ove il realizzo avesse per oggetto il bene di secondo grado (la partecipazione) ricevuto in esito a un'operazione fiscalmente neutrale, connotata da un principio di piena successione nelle posizioni fiscali soggettive del conferente. La Norma di comportamento n. 235 dell'Aidc fornisce, in tal senso, questa chiara chiave interpretativa dell'articolo 176, co. 4, del Tuir, affermando il principio per cui, ai fini della stagionatura della partecipazione ricevuta dal conferente, non assume alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali inclusi nel compendio aziendale

conferito. Vero è che si contano due pronunce della corte di Cassazione (ordinanza 8235/2023 e sentenza 29442/2024) in cui viene, al contrario, dato rilievo ai singoli elementi patrimoniali, piuttosto che all'azienda in termini unitari. Trattasi, tuttavia, di un approccio giurisprudenziale invero poco convincente e dal quale, comunque, non parrebbe corretto trarre un principio interpretativo di portata generale, che sarebbe ben poco condivisibile, sul piano sistematico, oltre che fuoriero di rilevanti complessità applicative, in termini di conseguente stratificazione dei diversi periodi di possesso che caratterizzerebbero, secondo tale chiave di lettura, l'unica partecipazione sociale ricevuta in esito al conferimento di un'azienda. Conforta, peraltro, la conclusione a cui giunge l'Aidc nell'approfondimento compiuto con la Norma di comportamento in commento, il recente intervento del legislatore riferito all'analoga disciplina della "scissione mediante scorporo" di azienda o di ramo di azienda; la lettera c), del comma 15-ter, dell'articolo 173 del Tuir, prevede, infatti, espressamente, che, «ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso delle attività e passività dell'azienda oggetto di scorporo».

Nel chiarire la portata di tale norma, la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 afferma, in modo cristallino, che anche per le scissioni mediante scorporo, «come per i conferimenti di azienda», quando lo scorporo ha per oggetto un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte «le attività e passività dell'azienda scorporata ed ereditano l'anzianità di possesso della medesima azienda», non già, quindi, quella dei singoli elementi patrimoniali che la compongono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORMA 235

Massima

Per le partecipazioni sociali ricevute in esito ai conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, ove regolati, sul piano fiscale, dall'articolo 176 del Tuir, ai fini dell'individuazione del relativo periodo di possesso si tiene conto, per finzione giuridica, anche del lasso di tempo in cui si è protratta la titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di conferimento, non assumendo, quindi, alcun rilievo le vicende ascrivibili ai singoli elementi che compongono il compendio aziendale conferito.